



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001319 del 3 luglio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1522, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 798/DDA/LC)

Con istanza DDA/1522, pervenuta in data 2 luglio 2018 (prot. n. DDA/0001308), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Warner Music Italia Srl e Universal Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro sul sito internet <https://soundeo.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Marco Mengoni | Io ti aspetto”, alla pagina internet
<omissis>
- “Marco Mengoni | Onde”, alla pagina internet
<omissis>
- “J-Ax | Piccole cose”, alla pagina internet
<omissis>
- “Fedez | Nuvole di fango”, alla pagina internet
<omissis>
- “J-Ax | Italiana”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | Il sole tra i palazzi”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | Come hanno fatto tutti 2.0”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | Giovane disorientato 2.0”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | 'Na sposa creatura”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rocco Hunt | Ho scelto me”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Vasco Rossi | Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Basta poco”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Rewind”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Rewind”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi | Ti prendo e ti porto via”, alla pagina internet
<omissis>
- “Jovanotti | Le canzoni”, alla pagina internet
<omissis>
- “Jovanotti | L'estate addosso”, alla pagina internet
<omissis>
- “Jason Derulo | Colors”, alla pagina internet
<omissis>
- “Total Ape | In a Haze”, alla pagina internet
<omissis>
- “Hazers | Drive”, alla pagina internet
<omissis>
- “Michael Calfan | On You”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rationale, Black Saint | Ante Up”, alla pagina internet
<omissis>
- “They | Truth be told”, alla pagina internet
<omissis>
- “Klangstof | Everest”, alla pagina internet
<omissis>
- “Rationable | Loving Life”, alla pagina internet
<omissis>
- “Klangstof | We Are Your Receiver”, alla pagina internet
<omissis>
- “GTA | Heartbeat”, alla pagina internet
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Paknic Private Limited, raggiungibile alla e-mail domainabuse@paknic.com, per conto della Whois Agent, con sede in PO Box 23, Jhang, Pakistan e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica dom+soundeo.com@webdomainsbyproxy.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società 3NT Solutions LLP, con sede in Meppel, Drenthe, Olanda e indirizzo di posta elettronica abuse@3nt.com, i *server* sono riconducibili alla società Serverius, indirizzo di posta elettronica abuse@serverius.net, localizzata in Dronten, Olanda.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1522 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1522**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 luglio 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore